GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 22 LUGLIO — NUM. 173

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento. in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6165** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere al riordinamento dei fabbricati carcerari per l'applicazione del nuovo Codice penale e nei modi prescritti dalla presente legge.

Art. 2.

Alla pubblicazione della presente legge sarà fatta eseguire dal Ministero dell'interno una ispezione allo scopo di verificare se e quanto i fabbricati carcerari attualmente esistenti rispondano alle condizioni generali d'igiene, di sicurezza e di disciplina ed alle condizioni speciali necessarie per la detenzione preventiva e per l'espiazione delle pene sancite dal nuovo Codice penale.

Art. 3.

Le opere di costruzione, di ampliamento, di riduzione e di riparazione delle carceri mandamentali, non che quelle per le carceri circondariali e succursali, per gli stabilimenti di pena e pei riformatorî governativi sono a carico dello Stato, salvo per questi ultimi la osservanza delle convenzioni esistenti.

Le spese di manutenzione dei fabbricati delle carceri mandamentali saranno a carico dei comuni.

Art. 4.

I comuni pagheranno allo Stato una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888 per fitto o quota di concorso al fitto dei fabbricati delle carceri mandamentali.

Per i comuni che hanno destinato ad uso di carcere mandamentale edifizi o parte di edifizi di loro proprietà si provvederà come segue:

a) Se il Governo manterrà le carceri mandamentali nell'edifizio di proprietà del comune capoluogo di mandamento rilascerà a benefizio di esso le quote che gli siano state sin ora corrisposte dagli altri comuni del mandamento: se la proprietà del fabbricato apparterrà a tutti o a parte dei comuni del mandamento, il Governo rilascerà ugualmente ad essi la quota di fitto, e resteranno a loro benefizio le quote degli altri comuni non interessati nella proprietà.

b) Se il Governo provvederà alla costruzione del nuovo fabbricato, i comuni pagheranno allo Stato una somma annua equivalente al fitto o alla quota di fitto presunto in base al valore attuale del fabbricato.

I comuni che non hanno carceri mandamentali e che si servono delle carceri giudiziali circondariali continueranno a pagare allo Stato la quota di concorso ragguagliata alla media del quinquennio 1884-1888.

Art. 5.

In seguito ai risultati della ispezione di cui all'art. 2 saranno fatti compilare dal Governo i progetti riguardanti l'adattamento o la costruzione di tutti i fabbricati carcerari. Tali progetti saranno redatti secondo le norme generali stabilite dalla legge sulle opere pubbliche.

Per la redazione dei detti progetti il Ministero dell'interno trasmetterà agli Uffici competenti le tracce e le indicazioni necessarie affinchè rispondano alle esigenze della detenzione preventiva a sistema misto, e del sistema penitenziario in applicazione del Codice penale.

Art. 6.

È autorizzata l'alienazione dei fabbricati carcerari constatati inservibili dai risultati della ispezione prescritta all'art. 2.

Art. 7.

La riforma penitenziaria, nelle parti previste dalla presente legge, sarà gradatamente eseguita dal Governo del Re mediante decreti Reali su proposta del ministro dell'interno d'accordo col ministro di grazia e giustizia.

Art. 8.

A cominciare dall'esercizio 1889-90, verrà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni; e cogli stessi criteri una somma fissa verrà iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.

La somma complessiva del bilancio sarà divisa in capitoli, tra le diverse spese che il Ministero dell'interno crede possano essere effettivamente necessarie nel corso dell'esercizio.

Art. 9.

Dall'esercizio 1889-90 in poi sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno un capitolo intestato: « Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari ». Per provvedere a queste spese si stanzierà in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media sul bilancio dell'ultimo triennio pel servizio carcerario, che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risulterà ancora disponibile.

Art. 10.

Nel bilancio dell'entrata di ogni esercizio verrà iscritta la somma fissa dovuta dai comuni in virtù dell'art. 4 e del susseguente articolo 16.

Art. 11.

L'ammontare delle economie che si verificheranno sul complesso degli stanziamenti fatti nei vari capitoli del bilancio del Ministero dell'interno pel servizio carcerario; le maggiori somme che rispetto alle previsioni saranno debitamente accertate sul capitolo del bilancio dell'entrata; le somme accertate quali proventi carcerari, durante l'esercizio, ed il prezzo risultante dalla vendita dei fabbricati divenuti inservibili, al termine di ogni esercizio saranno devoluti in favore del capitolo di cui all'art. 9.

Le variazioni risultanti dall'accertamento dei residui tanto attivi che passivi dei precedenti esercizi si attribuiranno ai residui dello stesso capitolo.

Art. 12.

Ogni anno, alla presentazione del bilancio di previsione, il Ministero dell'interno unirà un allegato speciale contenente:

a) Le spese effettivamente fatte e impegnate nell'esercizio precedente per ciascun capitolo, e le ragioni per le quali siasi ottenuta un'economia o sieno abbisognevoli nuovi fondi;

b) I proventi ottenuti nell'esercizio precedente e le ragioni che abbiano contribuito ad aumentarli o diminuirli;

c) La designazione delle opere sulle quali saranno impegnate le somme inscritte in bilancio ai sensi dell'art. 9;

d) Una esposizione particolareggiata sullo stato del riordinamento dei fabbricati carcerari.

Art. 13.

Le spese di custodia delle carceri mandamentali, circondariali e succursali, degli stabilimenti di pena e dei riformatorî governativi sono a carico dello Stato.

Art. 14.

Gli agenti di custodia (graduati o guardie), che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'Amministrazione delle carceri acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla misura della pensione.

Art. 15.

Le spese di mantenimento e di fornimento (vestiario biancheria, mobili), di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali, dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei riformatorî governativi sono a carico dello Stato.

Per le carceri mandamentali provvederà lo Stato a tutte le spese anzidette, meno quelle di assistenza medica e religiosa, che sono poste a carico dei comuni.

Art. 16.

Pel pagamento del personale di custodia, che in virtù dell'art. 13 viene assunto dallo Stato, i comuni gli pagheranno una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa a tale titolo da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888.

Art. 17.

Per i minorenni ricoverati nei riformatorî privati o collocati presso famiglie private, e per i quali i parenti, o altre persone, responsabili, corrispondano una parte della retta, lo Stato paga la differenza.

Art. 18.

L'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena, il ricovero e il collocamento dei minorenni spetta al Ministero dell'interno. I giudicabili, i condannati la cui sentenza non è ancora divenuta esecutiva e che non abbiano compiuti i 18 anni di età, possono essere affidati, per il tempo della loro detenzione preventiva, anche a riformatorî privati, ove questi offrano le guarentigie necessarie e l'autorità giudiziaria competente dia il suo consenso.

Art. 19.

È istituito presso il Ministero dell'interno un Consiglio delle carceri composto di otto membri nominati per decreto Reale. Presidente di questo Consiglio sarà il ministro dell'interno ed in sua vece il sottosegretario di Stato. Ne farà parte il direttore generale delle carceri.

Art. 20.

Il Consiglio delle carceri emetterà il suo parere:

a) Sulla convenienza di affidare a riformatorî privati i minorenni giudicabili e condannati ai sensi dell'art. 17;

b) Sui documenti che la Direzione generale delle carceri dovrà annualmente presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 12;

c) Sui modi atti a diffondere la istituzione delle Società di patronato e dei riformatorî privati e sui sussidi da concedersi ad essi;

d) E su tutte le altre questioni per le quali il Ministero crederà d'interpellarlo.

Art. 21.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 13, 15, per quanto riguarda le carceri mandamentali, avranno vigore dalla pubblicazione del decreto Reale di cui all'art. 7.

Art. 22.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

E' abrogata la legge del 28 gennaio 1864, N. 1653, sulla riduzione e costruzione delle carceri giudiziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6230 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto 22 marzo 1888, N. 5372 (Serie 3ª), che stabilisce i compensi da accordarsi per effetto della nuova tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali secondo la legge 6 dicembre 1885, N. 3547 (Serie 3ª), ed i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.
F. SEISMIT-DODA.
L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6252 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 284 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico) N. 5921;

Veduti gli articoli 13, 15 e 19 del Regio Decreto 10 febbraio 1889, con cui furono pubblicate le disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 19 luglio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini per la definitiva approvazione delle liste elettorali e per le elezioni generali amministrative sono prorogati come appresso:

Il 5 settembre le Giunte provinciali decreteranno la definitiva approvazione delle liste.

Le liste dovranno essere pubblicate nei rispettivi Comuni non più tardi del 15 settembre e rimanervi affisse sino al 30 dello stesso mese.

Le elezioni generali avranno luogo dal 15 ottobre al 15 novembre 1889.

Art. 2.

Gli attuali Consigli comunali delibereranno il bilancio attivo e passivo del comune e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno 1890, entro il mese di settembre.

Gli attuali Consigli provinciali delibereranno il bilancio attivo e passivo della provincia, per l'anno 1890, entro il mese di agosto.

Art. 3.

Per l'anno 1889 i nuovi Consigli comunali si riuniranno in sessione ordinaria di autunno nei mesi di novembre e dicembre.

I nuovi Consigli provinciali si riuniranno in sessione ordinaria il primo lunedì di dicembre.

Art. 4.

Il presente Decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 21 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6231 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6335 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1889-90 nel quale è contemplata la spesa per la istituzione del controllo all'ufficio di un agente contabile dei titoli presso la Direzione Generale del Debito Pubblico;

Veduto il R. decreto in data d'oggi, N. 6232 (Serie 3ª), che istituisce presso la Direzione Generale del Debito Pubblico il detto agente contabile dei titoli, al quale è esteso il servizio di controllo stabilito per le Tesorerie del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Al ruolo organico degli ispettori del Tesoro, dei controllori e degli aggiunti controllori, portato dalla tabella *C* annessa al R. decreto 24 giugno 1888, N. 5502 (Serie 3ª), sono aggiunti i seguenti posti per il servizio di controllo all'agente contabile dei titoli presso la Direzione Generale del Debito Pubblico:

1	Controllore centrale a	L.	5500
3	Aggiunti controllori di 1ª classe	»	2500
2	Aggiunti controllori di 2ª classe	»	2000

Per conseguenza, a partire dal 1° luglio 1889, l'organico di che sopra viene stabilito in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro del Tesoro.

Art. 2.

Per le prime nomine ai nuovi posti di cui al precedente art. 1° sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del Nostro R. decreto 19 gennaio 1882, N. 630 (Serie 3a), con estensione agli impiegati della Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

***TABELLA** dell'organico degli ispettori del Tesoro, dei controllori ed aggiunti controllori delle Tesorerie centrale e provinciali del Regno, dell'Ufficio dell'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito Pubblico e della Cassa della Direzione generale medesima.*

GRADO E CLASSE	NUMERO dei posti per classe	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo	CAUZIONE Quantità degli uffizi	CAUZIONE Ammontare per ciascun uffizio
Ispettori di 1a classe	3	6000	18000		
» di 2a »	3	5000	15000		
Totale ispettori	6		33000		
Controllore della Tesoreria centrale. Controllore dell'Uffizio dell'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito Pubblico.	2	5500	11000	22	12000
Controllori di 1a classe	8	5000	40000		
» di 2a »	12	4500	54000		
» di 3a »	13	4000	52000	28	8000
» di 4a »	15	3500	52500		
» di 5a »	22	3000	66000	22	4000
Totale controllori	72		275000		
Aggiunti controllori di 1a classe	42	2500	105000	69	3000
» di 2a »	27	2000	54000		
Totale aggiunti controllori	69		159000		

Roma, addì 4 luglio 1889.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro
GIOLITTI.

Il Numero **6232** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 226, 237, 238, 239, 306 §7° 307, 308, 325, 327, 328, 333 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, per l'amministrazione del Debito Pubblico:

Veduta la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3a), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge precitata, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3a);

Veduto il regolamento disciplinare per il servizio dei tesorieri approvato col R. decreto 4 aprile 1888, n. 5399 (Serie 2a);

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1882, n. 630 (Serie 3a), concernente l'istituzione di controllori ed aggiunti controllori presso le Tesorerie del Regno;

Veduta la legge 29 giugno 1889, n. 6135 (Serie 3a), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1889-90 comprendente i fondi necessari per l'istituzione di un agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito pubblico e per l'aumento dell'organico dei controllori di Tesoreria onde assegnare il controllore e gli aggiunti controllori all'ufficio dell'agente contabile suddetto;

Veduti i Regi decreti in data d'oggi, n. 6229 e 6231 (Serie 3a), che approvano il ruolo del personale del Ministero del Tesoro, non meno che quello per i controllori e gli aggiunti controllori di Tesoreria;

Occorrendo dare al servizio del movimento dei titoli e degli altri valori, che ha luogo presso la Direzione generale del Debito Pubblico per le operazioni di suo istituto un assetto in conformità delle disposizioni della precitata legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito Pubblico per il maneggio dei titoli di rendita, di obblighi dello Stato e di altri valori che pervengono alla Direzione generale predetta o che dalla medesima sono emessi.

Sono quindi attribuzioni dell'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito Pubblico:

A) ricevere dalla officina delle carte valori, gli stampati per la formazione dei titoli tanto nominativi che al portatore e custodirli in apposito magazzino;

B) munire gli stampati per i titoli al portatore, forniti come alla precedente lettera (A) dall'officina delle carte valori delle indicazioni volute per la loro emissione in

corrispondenza colle iscrizioni che vengono accese sui registri relativi;

C) custodire in casse forti od in stanze inservienti ad uso di casse forti, i titoli di rendita, obbligazioni ed altri recapiti che vengono emessi tanto per le operazioni ordinarie sulla rendita, tanto per quelle strordinarie di nuove emissioni per cambio decennale, o che debbano stare in deposito temporario presso la Direzione generale del Debito Pubblico;

D) consegnare i titoli tanto nominativi che al portatore e altri valori di cui alla precedente lettera *C)*, agli aventi diritto direttamente alla sede della Direzione generale e trasmettere agli Uffici esterni quelli di detti titoli e valori la cui consegna alle parti interessate debba farsi coll'intermediario degli Uffici stessi;

E) ricevere i titoli di rendita e gli altri valori che pervengono alla Direzione generale del Debito Pubblico degli altri Uffici per operazioni e riscontrarli in base ai documenti che ne accompagnano l'invio.

Art. 2.

All'Ufficio dell'agente contabile dei titoli sarà addetto un controllore di Tesoreria coadiuvato da aggiunti controllori, assegnati l'uno e gli altri con ordine del direttore generale del Tesoro d'accordo col direttore generale del Debito Pubblico.

Art. 3.

Le attribuzioni che dagli articoli 226, 237, 238, 239, 306 § 7°, 307, 308, 325, 327, 328 e 333 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, N. 5942, modificato col R. decreto 20 settembre 1874, N. 2058, sono deferite al capo della divisione degli Archivi della Direzione generale del debito pubblico, ed all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, saranno rispettivamente disimpegnate dall'agente contabile dei titoli e dal controllore di Tesoreria coadiuvato da aggiunti controllori.

Tanto l'agente contabile quanto il controllore e gli aggiunti controllori dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di debito pubblico ed eserciteranno le loro funzioni in conformità delle istruzioni da emanarsi come al seguente art. 6.

Art. 4.

L'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito Pubblico, dovrà prestare una cauzione di L. 50,000 (cinquantamila) che sarà data in conformità di quanto prescrive l'art. 2 del R. decreto 4 aprile 1880, N. 5399 (Serie 2ª).

Esso agente contabile, coll'assegno annuo di L. 15,000 a carico del bilancio dello Stato, provvede alle spese per stipendi ed eventuali compensi al sostituto ed ai commessi da lui assunti con approvazione dell'Amministrazione.

Art. 5.

La verificazione delle Casse prescritta dall'art. 308 del regolamento sul Debito Pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, N. 5942, sarà fatta normalmente in ogni trimestre ed anche straordinariamente a più brevi intervalli per disposizione del direttore generale del Tesoro, o del direttore generale del Debito Pubblico.

Le verificazioni ordinarie saranno eseguite dal direttore generale del debito pubblico o da un suo delegato col concorso dell'agente contabile dei titoli e del controllore e coll'assistenza del direttore capo della Ragioneria della Direzione generale predetta o di un suo rappresentante.

Alle verificazioni straordinarie che fossero ordinate dal direttore generale del Tesoro dovrà inoltre assistere il direttore generale stesso od un suo delegato.

Art. 6.

All'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del debito pubblico, al controllore ed agli aggiunti controllori addetti all'ufficio del contabile medesimo, sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª), sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, N. 3074 (Serie 2ª), ferma rimanendo la responsabilità d'ordine amministrativo ed eventualmente contabile dei funzionari dell'Amministrazione a tenore delle vigenti norme e degli ordini generali di servizio.

Le norme di servizio dell'agente contabile dei titoli e del controllo, non meno che i rapporti dell'ufficio dell'agente contabile stesso con gli altri uffici della Direzione generale del debito pubblico saranno stabiliti con speciali istruzioni da approvarsi con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 7.

Sono pure applicabili all'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del debito pubblico le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 11, 22, 25 del regolamento disciplinare approvato col R. decreto 4 aprile 1880, N. 5399 (Serie 2ª).

L'agente contabile predetto dipende direttamente dal direttore generale del debito pubblico al quale, rispetto all'agente contabile stesso, competono i provvedimenti di servizio e di disciplina che per i tesorieri sono deferiti al direttore generale del Tesoro dagli articoli 9, 10, 12, 17, 18 e 19 del regolamento disciplinare succitato, ed è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 8.

Al controllore ed agli aggiunti controllori addetti all'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del debito pubblico sono eziandio applicabili le disposizioni organiche stabilite dai Regi decreti 19 gennaio 1882, N. 630 (Serie 3ª) e 2 luglio 1885, N. 3244 (Serie 3ª).

Il controllore e gli aggiunti controllori eserciteranno le loro attribuzioni alla dipendenza del direttore generale del debito pubblico e saranno sottoposti alla vigilanza del direttore generale del Tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cravagliana, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Domenico Silva è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

L'Ufficio del Demanio di Caltagirone (Catania) è soppresso col 1° luglio 1889 ed i relativi servizi sono aggregati all'Ufficio del Registro del luogo.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti in data 11 luglio 1889:

Andreasi cav. Marsilio, consigliere della Corte di appello di Venezia, è tramutato a Milano, a sua domanda.

Bottacchi cav. Gaspare, consigliere della Corte di appello di Venezia, è tramutato a Milano, a sua domanda.

Valente cav. Giacinto, consigliere della sezione di Corte di appello in Macerata, è tramutato a Venezia, a sua domanda.

Giallnà Ferdinando, presidente del Tribunale civile e correzionale di Pordenone, è nominato consigliere della Corte di appello di Venezia, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Lago cav. Lorenzo, presidente del Tribunale civile e correzionale di Finalborgo, è nominato consigliere della sezione della Corte di appello in Macerata, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Capotorti cav. Giovanni Pietro, presidente del Tribunale civile e correzionale di Catanzaro, è nominato consigliere della Corte di appello di Catania, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Gislà cav. Giovanni, presidente del Tribunale civile e correzionale di Borgotaro, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, dal 1° agosto 1889.

Cortese Tommaso, presidente del Tribunale civile e correzionale di Reggio Calabria, è tramutato a Catanzaro, a sua domanda.

Bracco-Amari Francesco, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Lucera, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Borgotaro, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Adorni Giovanni, giudice del Tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Sassari, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Manzi Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Larino, è tramutato a Vallo della Lucania.

Alemani Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Lodi, è tramutato a Milano, a sua domanda.

De Blasi Gerolamo, pretore del mandamento di Catanzaro, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Monteleone con l'annuo stipendio di lire 3000.

Carnevale Francesco, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Siracusa, è tramutato a Cassino.

De Luca Francesco, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Palermo, applicato all'Ufficio d'istruzione dei processi penali, è tramutato a Catania, cessando dalla detta applicazione.

Jadone Leopoldo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Girgenti, è tramutato a Potenza.

Bonuzzi Ettore, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Massa, è tramutato a Mantova.

Rossi Camillo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Palmi, è tramutato a Solmona, con applicazione alla Regia Procura.

Coppola-Picazio Umberto, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Solmona, è tramutato alla Regia Procura del Tribunale di Velletri.

Mastrostefano Domenico, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Sciacca, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Girgenti.

Lanni Pietro, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Lecce, è tramutato alla Regia Procura presso il Tribunale di Napoli.

Pasino Angelo, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Padova, è tramutato alla Regia Procura presso il Tribunale di Firenze.

Barbolini Roberto, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Firenze, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Firenze.

Gatti Achille, aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Potenza, in aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di maggio 1889, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° giugno 1889, ed è destinato al Tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere, con l'annua indennità di lire 1800.

Galasso Luigi, aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Cosenza, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto il giorno 4 luglio 1889, è richiamato in servizio, in seguito a sua domanda, dal 5 luglio corrente, ed è destinato al Tribunale di Lecce, con l'annua indennità di lire 1800.

Alaimo Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Caltanissetta, in aspettativa per motivi di salute a tutto luglio 1889, è richiamato in servizio dal 1° agosto p. v., ed è destinato al Tribunale di Oneglia, con l'annua indennità di lire 1800.

Nelli Gaetano, uditore, in missione presso la Corte di cassazione di Roma, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Firenze, con l'annua indennità di lire 1800.

Campiani Nicola, uditore in missione di vice pretore al 2° mandamento di Bergamo, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Padova, con applicazione all'ufficio del Pubblico Ministero, con l'annua indennità di lire 1800.

Marrè Efisio, già uditore per oltre tre anni ed ora pretore del mandamento di Grossotto, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Saluzzo, con l'annua indennità di lire 1800.

Martorelli Alberto, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Dora in Torino.

Montalenti Paolo, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento Moncenisio in Torino.

Alessi di Canosio Casimiro, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento Po in Torino.

Lavagna Luigi, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento di Borgo San Salvatore in Torino.

Giuliano Giuseppe, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Monviso in Torino.

Bobba Giovanni, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore della Pretura urbana in Torino.

Dogliotti Marcellino, vice pretore del mandamento Borgo Po in Torino, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è confermato nelle sue attuali funzioni di vice pretore nel mandamento medesimo.

Pesce Aldo Francesco, vice pretore del mandamento Borgo Dora in Torino, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è confermato nelle sue attuali funzioni di vice pretore nel mandamento medesimo.

Andreis Luigi, vice pretore della Pretura urbana in Torino, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è confermato nelle sue attuali funzioni nella Pretura medesima.

Montaldi Emilio, uditore avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento d'Ivrea.

Satriani Michele, pretore del mandamento di Montescaglioso, è tramutato al mandamento di Sant'Antimo.

De Simone Nicolangelo, pretore del mandamento di Casacalenda, è tramutato al mandamento di Avellino.

Matarrese Pasquale, pretore del mandamento di Montefusco, è tramutato al mandamento di Sant'Anastasia.

Fiorentino Giovanni, pretore del mandamento di Avellino, è tramutato alla 2ª Pretura urbana di Napoli.

Tortora Francesco, pretore del mandamento di Sant'Antimo, è tramutato al mandamento San Ferdinando in Napoli.

Guerra Antonio, pretore del mandamento di Atripalda, è tramutato al mandamento di Frattamaggiore.

Gesuè Vincenzo, pretore del mandamento di Monteforte Arpino, è tramutato al mandamento di Bojano.

Bitetti Gaetano, pretore del mandamento di Montella, è tramutato al mandamento di Venafro.

De la Ville Ernesto, pretore del mandamento di Esperia, è tramutato al mandamento di Ielsi.

Lojodice Luigi, pretore del mandamento di Venafro, è tramutato al mandamento di Atripalda.

De Angelis Giuseppe, pretore del mandamento di Buccino, è tramutato al mandamento di Eboli.

Calenda Roberto, pretore del mandamento di Badolato, è tramutato al mandamento di Montella.

Foselli Diodato, pretore del mandamento di Lagonegro, è tramutato al mandamento di Potenza.

Giannelli Angelo, pretore del mandamento di Baselice, è tramutato al mandamento di Buccino.

Cusani Daniele, pretore del mandamento d'Ielsi, è tramutato al mandamento di Baselice.

Cerelli Vittori Antonio, pretore del mandamento di Rotonda, è tramutato al mandamento di Monteforte Irpino.

Fiaccarini Venanzio, pretore del mandamento di Saludecio, è tramutato al mandamento di Casacalenda.

Urciuoli Gioacchino, pretore del mandamento di Mussomeli, è tramutato al mandamento di Montefusco.

Bagni Riccardo, pretore del mandamento di Partanna, è tramutato al mandamento di Alfonsine.

Chiavellati Giuseppe, pretore del mandamento di Borbona, è tramutato al mandamento di Frabosa Soprana.

Bacchetti Enrico, pretore del mandamento di Rotondella, è tramutato al mandamento di Verzuolo.

Formentano Alfredo, pretore del mandamento di Nereto, è tramutato al mandamento di Taggia.

Giorgi Giovanni, pretore del mandamento di Orani, è tramutato al mandamento d'Incisa Belbo.

Gobbi Lelio, pretore nel mandamento di Selargius, è tramutato al mandamento di Saludecio.

Moy Alessandro, pretore del mandamento di Teulada, è tramutato al mandamento di Cigliano.

Bernardi Augusto, pretore del mandamento di Frabosa Soprana, è tramutato al mandamento di Pievepelago.

Zanoli Marco, pretore urbano in Bologna, è tramutato al 3° mandamento di Bologna.

Covezzi Guarino, pretore al mandamento di Budrio, è tramutato alla Pretura urbana di Bologna.

Doria Vincenzo, pretore del mandamento di Castelfranco nell'Emilia, è tramutato al mandamento di Budrio.

Modugno Francesco, pretore del mandamento di Galatone, è tramutato al mandamento di Ceglie Messapico.

Monteverde Giulio, pretore del mandamento di Piperno, è tramutato al mandamento di Ceccano.

Ducci Arturo, pretore del mandamento di Piazza al Serchio, è tramutato al mandamento di Soveria Simeri.

Montanari Giovanni Battista, pretore del mandamento di Petralia Sottana, è tramutato al mandamento di Casola Valsenio.

Becherucci Andrea, pretore del mandamento di Santa Fiora, è tramutato al mandamento di Pescia.

Rotolo Angelo, pretore al mandamento di Ginosa, è tramutato al mandamento di Altamura.

Bortacca Emilio, pretore del mandamento di Pescia, è tramutato al mandamento di Lucca - città.

Antiga Pietro, pretore del mandamento di Aviano, è tramutato al 2° mandamento di Milano.

Di Colloredo Ugo, pretore al mandamento di Villafalletto, è tramutato al mandamento di Codroipo.

Bonacini Federico, pretore del mandamento di Incisa Belbo, è tramutato al mandamento di Serravezza.

Alemi Giovanni, pretore del mandamento di Ruffano, è tramutato al mandamento di Ginosa.

Mazzoni Alessandro, pretore del mandamento di Civitanova Marche, è tramutato al mandamento di San Benedetto del Tronto.

Lo Surdo Andò Pasquale, pretore del mandamento di Arena, è tramutato al mandamento di Cropalati.

Bel'one Eligio, pretore del mandamento di Verzuolo, è tramutato al mandamento di Chieri.

Gesualdi Francesco, pretore del mandamento di Ravanusa, è tramutato al mandamento di Oriolo.

Albanesi Paolo, pretore del mandamento di Cecina, è tramutato al mandamento di Civitanova Marche.

Lurejani Partesotti Italo, pretore del mandamento di Codroipo, è tramutato al 1° mandamento di Udine.

Tescari Giulio, pretore del mandamento di Civitella Roveto, è tramutato al mandamento di Castelfranco nell'Emilia.

De Giovanni Michele, pretore del mandamento di Casola Valsenio, è tramutato al mandamento di Villafalletto.

Da Ponte Gerardo, pretore del mandamento di Lesa, è tramutato al mandamento di Appiano.

Bolzon Vittorio, pretore del mandamento di Appiano, è tramutato al mandamento di Aviano.

Bogni Ambrogio, pretore del mandamento di Vilminore, è tramutato al mandamento di Lesa.

Breviglieri Carlo, pretore del 3° mandamento di Livorno, è tramutato al 1° mandamento di Livorno, lasciandosi quello di Piombino vacante per l'aspettativa del pretore Mazzoni della Stella Leopoldo.

Giu i Raffaele, pretore del mandamento di Cascina, è tramutato al 3° mandamento di Livorno.

Mossa Francesco, pretore del mandamento di Pietrasanta, è tramutato al mandamento di Santa Fiora.

Norci Luigi, pretore del mandamento di Piombino, è tramutato al mandamento di Pietrasanta.

Magni Luca, pretore del mandamento di Monsummano, è tramutato al mandamento di Cascina.

Giobannoni Umberto Vittorio, pretore del mandamento di Cittaducale, è tramutato al mandamento di Monsummano.

Carboni Giovanni, pretore del mandamento di Arcevia, è tramutato al mandamento di Teulada.

Allcori Alessandro, pretore del mandamento di Sassoferrato, è tramutato al mandamento di Ornavasso, lasciandosi vacante quello di Fanano per l'aspettativa del pretore Lucerna Andrea Giuseppe.

Mattei Francesco, già pretore del mandamento di Bormio, dispensato dal servizio con Regio decreto del 24 febbraio u. s., è richiamato in servizio dal 1° agosto 1889 ed è destinato al mandamento di Piazza al Serchio, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Vescovi Vincenzo, vice pretore del 1° mandamento di Pisa, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Giuncarico, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Magnavacchi Giuseppe, vice pretore del mandamento di San Polo d'Enza, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Macerata Feltria, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Rocchia Martino, vice pretore del mandamento di Monopoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di San Vito dei Normanni, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Garibaldo Silvio, vice pretore del mandamento di San Martino d'Albaro, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Prazzo, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Di Pietro Michele, vice pretore del mandamento di Genzano di Potenza, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Rotonda, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Mucci Pasquale, vice pretore del mandamento di Sant'Elia a Pianise, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di San Giorgio la Molara, con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi quella di Fluminimaggiore, vacante per l'aspettativa del pretore Ciani Odoardo.

Delle li Pasquale, vice pretore del mandamento di Buccino, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Sant'Angelo a Fasanella, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Campus Campus Giovanni Antonio, vice pretore del mandamento di Bolotana, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Bolotana, con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi quello d'Ittiri, vacante per l'aspettativa del pretore Belloni Angelo.

Bianchini Giocondo, vice pretore del 2° mandamento di Venezia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Mosso Santa Maria, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Pieri Giuseppe, vice pretore del mandamento di Rosignano Marittimo, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento d'Introdacqua, con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi quello di Benetutti, vacante per l'aspettativa del pretore Bonanni Cajone Luigi.

Doro Leandro, vice pretore del mandamento di Ceneda in Vittorio, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Sassoferrato, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Franchi Giovanni Battista, vice pretore in temporanea missione nel mandamento di Legnago con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cecina, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Bilenchi Giuseppe, vice pretore del 1° mandamento di Siena, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Borgocollefegato, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Colpi Francesco, vice pretore del 2° mandamento di Venezia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Flamignano, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Gazzi Dino Contardo, vice pretore del mandamento di Novi Ligure, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Arcevia, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Muzi Oscar, vice pretore in temporanea missione nel mandamento di Foggia, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ortanova, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Giardini Luigi, vice pretore del 6° mandamento di Milano, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Vilminore, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Garelli Liberale, vice pretore del mandamento Borgo San Salvatore in Torino, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Quart, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Petroli Alfredo, vice pretore del mandamento di Campobasso, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Celenza Valfortore, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Ghirardi Girolamo, reggente pretore del mandamento di Pisogne, con l'annuo stipendio di lire 1500, è nominato pretore dello stesso mandamento di Pisogne, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Albeggiani Ernesto, vice pretore del mandamento Orto Botanico in Palermo, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ravanusa, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Pantano Francesco Paolo, vice pretore del mandamento di Assoro, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Petralia Sottana, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Daconto Francesco, vice pretore del mandamento di Giovinazzo, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Galatone, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Carpi Vittorio, vice pretore del mandamento Sud di Parma, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Grossotto, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Micciché Gaetano, reggente pretore del mandamento di Comiso, con l'annuo stipendio di lire 1500 è nominato pretore dello stesso mandamento di Comiso, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Pasqualini Nazzareno, vice pretore del mandamento di Urbino, avente i requisiti di legge è nominato pretore del mandamento di Piperno, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Guerrini Eduardo, vice pretore del mandamento di Calvano, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Laureana di Borello, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Marabelli Vittorio, vice pretore in temporanea missione al mandamento d'Imola con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Badolato, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Agostinucci Gian Giuseppe, vice pretore del mandamento di Rimini, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Campli, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Calvelli Domenico, già vice pretore del mandamento di Aprigliano, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Pachino, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Buzzi Giuseppe, vice pretore del mandamento di Mandas con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, avente i requisiti di legge, è nominato pretore dello stesso mandamento di Mandas, con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi quello di Santu Lussurgiu vacante per l'aspettativa del pretore Collino Eugenio.

Stecchini Gaetano, vice pretore in temporanea missione nel 2° mandamento di Roma con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Cittaducale, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Galletti Angelo Vittorio, uditore applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia e già vice pretore nella detta città, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Palena, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Poggi Carlambrogio, vice pretore del mandamento di Bagno di Romagna, con l'incarico di reggere l'Ufficio in mancanza del titolare, avente i requisiti di legge, è nominato pretore dello stesso mandamento di Bagno di Romagna, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Faggioni Giuseppe, procuratore in Venezia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Morano Calabro, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Macchia Vito, procuratore in Bari, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ruffano, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Lenzotti Achille, procuratore in Modena, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Borbona, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Ossorio Francesco, procuratore in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Stilo, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Bojano Francesco, procuratore in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore, del mandamento di Rotondella, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Marciano Fortunato, procuratore in Napoli, e già vice pretore mandamentale, avente i requisiti di legge, è nominato pretore dal mandamento di Arena, con l'annuo stipendio di lire 2200

Verrotti Felicissimo, vice pretore del mandamento di Pianella, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Orvino, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Tofano Nicola, vice pretore del mandamento di Marigliano, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Lagonegro, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Abbate Vincenzo, avvocato in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di San Giovanni Rotondo, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Colucci Gaetano, avvocato in Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Montescaglioso, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Pernossi Alibrando, avvocato in Perugia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Nereto, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Cefali Francesco, uditore applicato al Tribunale civile e correzionale di Salerno, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Foggia, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Madia Agostino, vice pretore del mandamento d'Ischia, è destinato in temporanea missione al 2° mandamento di Roma, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Maestri Gustavo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Fanano, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Medici Arnaldo, vice pretore del mandamento di Sant'Angelo in Vado, è tramutato al 1° mandamento di Arezzo.

Calì Carmelo, vice pretore del mandamento di Santa Caterina Villarmosa, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio nello stesso mandamento di Santa Caterina Villarmosa, dal 1° luglio corrente.

Caronia Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Chiusa Sclafani.

Palcanica Ilario, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Caulonia.

Gatteschi Ugo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Arezzo.

Arcidiacono Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Borgo in Catania.

Del Campo Guglielmo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Duomo in Catania.

Racah Mario, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Livorno.

Zannini Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Omegna.

Montuori Francesco Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Trinitapoli.

Il Regio decreto 10 febbraio 1889, col quale Campagnano Pietro, vice pretore comunale di Castel Campagnano, fu sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è revocato.

Maio Silvio, vice pretore nel comune di Bonea, circondario di Benevento, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Pasquale Francesco Paolo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Trinitapoli;

da Cannetta Eugenio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Omegna;

da Gigli Baldovino, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Grosseto.

Con decreti ministeriali dell'11 luglio 1889:

Resignani Alberto, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia.

Alessio Pietro Giuseppe, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale civile e correzionale di Genova.

Natta Giovanni, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale civile e correzionale di San Remo.

Licciardello Mario, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Catania.

Cocuzza Giorgio, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Catania.

Fiaccavento Gaspare, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Catania.

Belloni Giuseppe, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Alessandria.

Banti Antonio, uditore, è destinato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Paolini Carlo, uditore, è destinato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Aquila.

Visco Luigi, uditore, è destinato alla Procura del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli.

Mistretta Pietro, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Palermo.

Mastrogiovanni Gaetano, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Campobasso.

Nola Giulio, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Napoli.

Jannitti Francesco, uditore, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Ciccaglione Erennio, uditore, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Carlucci Camillo Ernesto, uditore, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Rea Nazzareno, uditore, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Ambrosio Aniello, uditore, è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

D'Elia Ettore, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

De Tilla Alfredo, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Martinelli Giuseppe, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Tommasi Donatantonio, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Morrone Francesco, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Porta Cesare, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Fioritti Giuseppe, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Pinto Carlo, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Napoli.

De Pisis Carlo, uditore, è destinato alla Regia Procura presso il Tribunale di Napoli.
Masucci Teodoro, uditore, è destinato alla Regia Procura presso il Tribunale di Napoli.
Passariello Luigi, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Napoli.
Del Vecchio Pietro, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Bari.
Guariglia Giovanni Francesco, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Roma.
Polloni Cesare, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Salerno.
Sasso Gaetano, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Avellino.
Casoli Vincenzo, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Pinerolo.
Forni Luigi, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Roma.
Legnani Ernesto, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Roma.
Gargiulo Francesco, uditore, è destinato alla Corte di cassazione di Roma.
Aprile Gaetano, uditore, è destinato alla Corte di cassazione di Roma.
Domenidò Giovanni, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale di Roma.
Saggio Achille, uditore, è destinato alla Procura generale della Corte d'appello di Roma.

Con decreto ministeriale del 15 luglio 1889:

Al vice pretore Corda Fausto, destinato in missione temporanea alla Pretura urbana di Roma con Regio decreto del 2 giugno 1889, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 29 detto.

AVVERTENZA.

Il pretore Angiolini Angelo, già titolare del mandamento di Morozzo, sottoposto a procedimento disciplinare ai termini degli articoli 213 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario, con sentenza del Tribunale di Mondovì, divenuta irrevocabile, venne condannato alla pena della sospensione dall'ufficio per un anno.
A tale sentenza viene data esecuzione dal 16 luglio corrente.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti dell'11 luglio 1889:

Ferraris Ettore, cancelliere della Pretura di Collagna, è tramutato alla Pretura di Villanova Solaro, a sua domanda.
Peronino Giovanni Battista, cancelliere della Pretura di Carmagnola, è tramutato alla Pretura di Castellamonte, a sua domanda.
Patucelli Domenico, cancelliere della Pretura di Castellamonte, è tramutato alla Pretura di Carmagnola, a sua domanda.
Sortino Calogero, cancelliere della Pretura di Grotte, è tramutato alla Pretura di Bivona.
De Feo Florindo, cancelliere della Pretura di Bivona, è tramutato alla Pretura di Grotte.
Cremasco Cesare, cancelliere della Pretura di San Donà di Piave, è tramutato alla Pretura di Arsiero.
Bologna Luigi, cancelliere della Pretura di Arsiero, è tramutato alla Pretura di San Donà di Piave.
Camotti Giuseppe, vice cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Brescia, è nominato cancelliere della Pretura di Alzano Maggiore coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo del precedente stipendio.
Angelica Adriano, vice cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Udine, è nominato cancelliere della Pretura di Collagna, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.
Comani Giulio, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato cancelliere della Pretura di Valmontone, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Mignone Carlo, reggente il posto di cancelliere della Pretura di San Sebastiano Curone, è nominato cancelliere della stessa Pretura di San Sebastiano Curone, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Borreani Stefani, reggente il posto di cancelliere della Pretura di Molare, è nominato cancelliere della stessa Pretura di Molare, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali dell'11 luglio 1889:

Ronca Ernesto, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Vigevano, è nominato vice cancelliere della Pretura di Gabiano, ed incaricato di reggere la cancelleria durante l'assenza del titolare, coll'attuale stipendio di lire 1300.
Venghi Antonio, vice cancelliere della Pretura di Romano di Lombardia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Vigevano, coll'attuale stipendio di lire 1300.
Arrobbio Stefano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della Pretura di Romano di Lombardia, coll'annuo stipendio di lire 1300.
Bianchetti Salvatore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello d'Ancona, è nominato vice cancelliere della Pretura di Rocca Sinibalda, coll'annuo stipendio di lire 1300.
Bracchi Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Ospitaletto, è tramutato alla Pretura del 1° mandamento di Brescia, a sua domanda.
Marinoni Battista, vice cancelliere della Pretura di Adro, è tramutato alla Pretura di Ospitaletto.
Sarasini Ulisse, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Adro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 13 luglio 1889:

Ponticelli Sebastiano, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rieti, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto della Corte d'appello di Napoli, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Canali Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Subiaco, è tramutato alla Pretura di Genazzano.
Tintisona Marco, vice cancelliere della Pretura di Genazzano, è tramutato alla Pretura di Subiaco.

Con decreti ministeriali del 6 luglio 1889:

Pestarino Giovanni, vice cancelliere della Pretura Sestiere Prè in Genova, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per un anno a decorrere dal 1° agosto 1889, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.
De Rossi Gaetano, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lecce, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura di Ceglie Messapico, coll'attuale stipendio di lire 1300
D'Ambrosio Alfredo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lecce, coll'annuo stipendio di lire 1300.
Punzi Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della Pretura di Ugento, coll'annuo stipendio di lire 1300.
A De Vita Giulio, vice cancelliere della Pretura di Galatina, sospeso dall'ufficio, è concesso un assegno alimentare mensile corrispondente alla metà dello stipendio di annue lire 1430, con decorrenza dall'11 giugno 1889, fino al termine della sospensione, da esigersi in Galatina, con quietanza di quel pretore.

La sospensione inflitta col decreto 23 settembre 1884 a Fontana Giuseppe, già cancelliere della Pretura di Monte San Giuliano, ed ora di quella di Calatafimi, è limitata al solo effetto della privazione dello stipendio

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con decreto ministeriale 10 luglio 1889:

È concessa al notaro Lavagnolo Ciro Vittorio, una proroga sino a tutto il 9 settembre p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Verona.

Con Regi decreti dell'11 luglio 1889:

Siciliano Giuseppe Maria, notaro residente nel comune di Serrara Fontana, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di Pollena Trocchia, stesso distretto.

Semenza Roberto, notaro residente nel comune di Castelbaronia, distretto di Ariano di Puglia, è traslocato nel comune di Grottaminarda, stesso distretto.

Monge Giuseppe Antonio, notaro residente nel comune di Villafalletto, distretto di Cuneo, è traslocato nel comune di Dronero, stesso distretto.

Zanfagna Angelo Tommaso, notaro residente nel comune di Filignano, distretto di Isernia, è traslocato nel comune di Montaquila, stesso distretto.

Carano Salvatore, notaro residente nel comune di Montenero Val Cocchiara, distretto di Isernia, è tramutato nel comune di Vastogirardi, stesso distretto.

Conti Michele, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Castel del Giudice, distretto di Isernia.

D'Onofrio Carlo Alberto, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Belmonte del Sannio, distretto di Isernia.

Scallà Salvatore, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Lentini, distretto di Siracusa.

Proto Beniamino, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Erchie, distretto di Lecce.

Rivetti Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bussoleno, distretto di Susa.

Gasparinetti Francesco, nominato notaro con la residenza nel comune di Cencenighe, distretto di Belluno, con Regio decreto 23 dicembre 1888, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio successivo, è accettata la di lui rinuncia alla carica di notaro conferitagli col precitato decreto.

Minorini Achille, notaro residente nel comune di Abbiategrasso, distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio e Monza, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 12 luglio 1889:

È concessa al notaro De Sanctis Potito, una proroga sino a tutto il 4 novembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelgrande.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:*

Con R. decreto dell'11 luglio 1889:

D'Ari Raffaele, avente i requisiti per la nomina a notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Sessa Aurunca, distretto di Cassino, con l'annuo stipendio di lire 360, da corrispondergli dall'unico comune interessato a' sensi dell'art. 104 della legge sul notariato; a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa, presenti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 15

Romano Michele, notaro in Molfetta, è nominato conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Molfetta, distretto di Trani con l'annuo stipendio di lire 1200, da corrispondergli dall'unico comune interessato a' sensi dell'art. 104 della legge del notariato, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 60.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 4 al 14 luglio 1889:

Gentilini Gentilino, conservatore delle ipoteche, nominato ricevitore del Registro e conservatore delle ipoteche.

Sersale Giuseppe, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, nominato reggente ufficiale alle scritture di 1ª classe nei Magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi.

Dal Pozzo Domenico, ricevitore del Registro, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, per sei mesi, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione.

Silvestri Giuseppe, ufficiale d'ordine di classe transitoria nelle Intendenze di finanza, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze medesime, e confermato in servizio di quella di Modena.

Pugliese Gaetano, id. id., id. id. id. id., id. id. di Napoli.

Salvarani Prospero, id. id, id. id. id id., id. id. di Ancona.

Farri Alfredo, id. id, id id. id id., id id. di Reggio Emilia.

Rossi Francesco, id. id., id. id. id. id., id. id. di Palermo.

Muratore Pier Giacinto, archivista di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Alessandria, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, dal 1° luglio 1889.

Serniani dott. Giorgio, vice segretario amministrativo di 2ª classe id. di Massa, sospeso a tempo indeterminato dallo stipendio e dalle funzioni per gravi mancanze contro l'onore.

Castellini comm. Michele, ispettore generale nel Ministero delle finanze, collocato a riposo, d'ufficio, per età avanzata e per anzianità di servizio, a datare dal 1° luglio 1889.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Con Reale decreto 30 giugno p. p, a datare dal 1° luglio corrente:

Politi Natale, verificatore di 5ª classe dell'Amministrazione metrica e del Saggio, è collocato in aspettativa per motivi di salute, con metà stipendio.

Vespa Tito, id di 4ª id., è richiamato in attività di servizio.

Palazzo Giuseppe, id. di 2ª id., è collocato a riposo, dietro sua domanda, per comprovati motivi di salute, ed ammesso a far valere i titoli pel conseguimento della pensione, che a termini di legge possa competergli.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare N. 101. — *Chiamata alle armi per istruzione di classi di milizia mobile e di milizia speciale dell'isola di Sardegna.* — (Segretariato generale) — 16 luglio.

In esecuzione di quanto è disposto dai NN. 3, 4, 8 e 9 dell'art. 1° del R. decreto 24 marzo corrente anno (Circolare N 55) sono chiamati alle armi:

a) per un periodo di 25 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1857, 1858 e 1859, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, ed appartenenti ai distretti indicati nell'annesso manifesto (modello *A*), compresi quei sottufficiali dei distretti stessi, che al termine della ferma permanente fecero passaggio alla milizia mobile e vi sono tuttora ascritti;

b) per un periodo di 15 giorni i militari della stessa 1ª categoria delle classi 1857, 1858 e 1859, ascritti ai reggimenti alpini ed

ai reggimenti di artiglieria da fortezza di tutti i distretti militari esclusi quelli della Sardegna, compresi i sottufficiali che si trovano nelle condizioni specificate nel precedente comma *a*);

c) per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1856-58-59-60-61-62-63 ascritti alla fanteria di linea del distretto militare di Sassari,

d) per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª categoria delle stesse classi 1857-58-59-60-61-62-63 dei distretti di Cagliari e Sassari ascritti ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza

Chiamata e presentazione degli uomini di truppa.

1. I comandanti di tutti i distretti militari faranno pubblicare il giorno 28 luglio corrente nei comuni di loro giurisdizione un manifesto conforme all'unito modello 1, e cureranno che il medesimo rimanga affisso per tre giorni consecutivi

Contemporaneamente i distretti compileranno e trasmetteranno ai sindaci dei comuni di loro giurisdizione, l'elenco nominativo dei militari del rispettivo comune, obbligati a rispondere alla chiamata.

2 I comandanti dei reggimenti alpini faranno pubblicare nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un manifesto conforme all'annesso mod. B, il quale verrà affisso lo stesso giorno 28 luglio e per tre giorni consecutivi.

I reggimenti alpini, che avessero a ruolo uomini delle classi suddette (1857 58 59) di mandamenti, che già furono ed ora non sono più di reclutamento alpino, comprenderanno anche questi mandamenti nel manifesto di chiamata mod. B.

3. I richiamati di milizia mobile, di cui alle lettere *a*) e *b*), dovranno presentarsi il *28 agosto* ai distretti se appartenenti alla fanteria di linea o ai bersaglieri, e lo stesso giorno ai magazzini dei battaglioni alpini o alle sedi delle brigate d'artiglieria da fortezza se ascritti ai reggimenti alpini o a quelli d'artiglieria da fortezza.

I richiamati di cui alle lettere *c*) e *d*), appartenenti alla milizia speciale dell'Isola di Sardegna, dovranno presentarsi il *2 settembre*.

I sottufficiali dovranno presentarsi due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle classi cui appartengono.

4. I militari ascritti agli alpini o all'artiglieria da fortezza, che per qualsiasi ragione si presentassero ai distretti, saranno sollecitamente avviati rispettivamente, senza alcun oggetto di equipaggiamento, alla sede del magazzino del battaglione alpino cui appartengono, od a quella della brigata d'artiglieria da fortezza a tenore delle tabelle annesse all'*Atto* 203 del 1888 e delle eccezioni contenute nell'*Atto* 222 dello stesso anno.

Peraltro i richiamati ascritti ai reggimenti alpini, che si presentassero ai distretti di Sicilia, di Sardegna o dell'XI Corpo d'armata, attenderanno presso i distretti stessi alle varie istruzioni durante i 15 giorni, che devono rimanere sotto le armi.

5 I richiamati di milizia mobile (compresi quelli di 2ª categoria classe 1859 di cui nella Circolare 92 del 28 giugno u. s.) appartenenti alla fanteria di linea o ai bersaglieri, e quelli della milizia speciale di Sardegna, i quali, invece che al proprio, si presentassero ad altro distretto, saranno incorporati nelle unità che ivi si formeranno e saranno congedati tosto trascorso il tempo per il quale sono obbligati a rimanere sotto le armi.

6. Per nessuna causa verranno concessi rinvii ad altre chiamate, e nessuna dispensa potrà essere concessa all'infuori di quelle enumerate nel manifesto di chiamata.

Peraltro tutti coloro che si troveranno nella condizione di essere rinviati ad altra istruzione perchè all'estero in Europa, ammalati, in carcere, a domicilio coatto, ecc. saranno senz'altro dispensati.

7. Per la trasmissione dei manifesti e per tutte le operazioni inerenti alla chiamata dei suddetti militari si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 30 novembre 1885, con le modificazioni introdottevi dall'*atto* 103 del 1886, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni della presente circolare.

8. I laureati in medicina o in farmacia e coloro che comprovassero di essere ministri di un culto religioso, e se di quello cattolico di aver ottenuti gli ordini maggiori, verranno dai distretti trasferiti alla compagnia di sanità del corpo d'armata e saranno dispensati dalla chiamata.

Chiamata e presentazione degli ufficiali.

9. Con il *Bollettino Ufficiale* saranno chiamati in servizio gli ufficiali in congedo occorrenti alla costituzione dei vari reparti di milizia mobile e della milizia speciale di Sardegna che dovranno costituirsi.

Sul bollettino stesso saranno compresi altresì gli ufficiali dell'esercito permanente, che saranno destinati ai detti reparti.

10. Gli ufficiali destinati ai reparti di milizia mobile si presenteranno il giorno *26 agosto* ai centri di formazione dei reparti stessi; quelli assegnati alla milizia speciale si presenteranno ai distretti di Cagliari e di Sassari *il 31* dello stesso mese

11. I comandanti di distretto, cui i detti ufficiali in congedo sono effettivi, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

12. Nel fare le partecipazioni di cui sopra, i prefati comandanti trasmetteranno agli ufficiali chiamati in servizio i documenti che loro potessero occorrere, per ottenere le riduzioni cui hanno diritto nei viaggi sulle ferrovie, per raggiungere la loro destinazione.

13. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata gli ufficiali in congedo che comprovino:

a) di risiedere all'estero;

b) di essere affetti da malattia che impedisca di presentarsi nel giorno stabilito,

c) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo della chiamata, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria però possono soltanto essere dispensati per causa di malattia, di cui alla lettera *b*).

I comandanti dei distretti notificheranno tosto le accordate dispense al Ministero della guerra (Direzione generale competente) ed al Comando del Corpo d'armata, nel cui territorio si costituisce il reparto al quale sono destinati gli ufficiali dispensati dalla chiamata.

Formazione dei reparti

a) Fanteria di linea e bersaglieri.

14. Con i militari ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri chiamati alle armi con la presente circolare e con quelli di 2ª categoria della classe 1859, la cui chiamata alle armi venne indetta con la circolare 92 del 28 giugno ultimo scorso, si formeranno per ogni Corpo d'armata i reparti stabiliti dagli annessi allegati *A* e *B*.

15 Detti reparti assumeranno la formazione indicata nel tomo ne l'*Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc., avvertendo che gli ufficiali subalterni potranno essere 3 per compagnia, non compreso il comandante, e gli ufficiali medici 1 per battaglione.

16. Alle eventuali deficienze nei quadri degli ufficiali provvederanno i comandanti di Corpo d'armata con ufficiali dei reggimenti di fanteria e bersaglieri dipendenti

I comandanti del VII e dell'XI Corpo d'armata richiederanno rispettivamente a quelli del IX e X gli ufficiali di bersaglieri che potessero occorrere, per i battaglioni di bersaglieri che si costituiscono nel territorio di loro giurisdizione.

17 Per le assegnazioni dei furieri maggiori o furieri di maggiorità si applicheranno le disposizioni vigenti

18 Per completare i quadri dei graduati di truppa, i comandanti dei distretti, a senso di quanto prescrive l'art. 2 del Regio decreto 24 marzo corrente anno, potranno richiamare dal congedo sottufficiali di altre classi.

19. I reparti di fanteria di linea e di bersaglieri dovranno, tosto costituiti, essere avviati nelle località designate quali centri di radunata. I comandanti di Corpo d'armata daranno al riguardo le necessarie istruzioni.

b) Alpini.

20. Con i richiamati appartenenti agli alpini si costituiranno le 22 compagnie di milizia mobile, la cui formazione è prevista dal R. decreto sull'ordinamento della milizia mobile (*Atto* 213 del 1888).

21. Analogamente a quanto è stato detto per i reparti di fanteria di linea e di bersaglieri, i comandanti di reggimento alpini provvederanno alle eventuali deficienze nei quadri degli ufficiali delle compagnie di milizia mobile ed alle vacanze nei gradi di sottufficiale con ufficiali e sottufficiali dei battaglioni alpini dipendenti.

c) Compagnie d'artiglieria da fortezza.

22. Con i richiamati di 1ª categoria delle classi 185, 758 e 59 e di 2ª categoria della classe 1859 si costituiranno presso le sedi di reggimento o di brigata da fortezza i comandi di brigata e le compagnie di milizia mobile designate nella tabella annessa all'*Atto* 258 del 1888, avvertendo che alla sede del 25° reggimento si costituirà un solo comando di brigata.

23. I richiamati dovranno essere assegnati alle compagnie come risultano descritti nei ruolini che già sono allestiti (N. 3 e 4 dell'*Atto* 258).

24. Si profitterà però di questa chiamata per pareggiare la forza delle compagnie, eseguendo le conseguenti modificazioni ai ruolini, avvertendo che il pareggio dovrà essere fatto per classi di leva.

25. Il comando delle brigate verrà assunto dal maggiore più anziano nelle sedi dei reggimenti e dei distaccamenti.

I comandanti di brigata però continueranno ad esercitare eziandio il comando del proprio reparto dell'esercito permanente.

26. Le compagnie dovranno avere due ufficiali subalterni, oltre il comandante, e perciò i comandanti di reggimento e di distaccamento assegneranno a quelle, che ne avessero uno solo, un ufficiale subalterno dell'esercito permanente.

I capitani dei reggimenti da fortezza destinati al comando di una compagnia di milizia mobile continueranno ad esercitare il comando del proprio reparto dell'esercito permanente.

27. Agli Stati maggiori delle brigate od alle compagnie saranno assegnati i sottufficiali dell'esercito permanente designati per le cariche di furiere maggiore e di furiere di compagnia a norma di quanto è specificato ai § 441 e 471 del *Tomo III delle Istruzioni per le formazioni di guerra*, ecc.

Con questi sottufficiali e coi graduati richiamati in congedo si costituirà il quadro dei graduati dei riparti in questione, che sarà eguale a quello della compagnia in piede di pace.

I graduati che risultassero in eccedenza saranno destinati alle funzioni del grado immediatamente inferiore; alle vacanze sarà provveduto con graduati tratti dai reparti dell'esercito permanente.

d) Milizia speciale dell'Isola di Sardegna.

28. Con i richiamati appartenenti alla detta milizia si costituiranno:

presso il distretto di Sassari
il 2° reggimento di fanteria di linea della milizia speciale;
presso il distretto di Cagliari
il 1° battaglione bersaglieri e una sezione d'artiglieria da fortezza.

29. Alle deficienze nei quadri degli ufficiali e dei graduati di truppa, il comandante militare dell'Isola di Sardegna ed i comandanti dei distretti di Cagliari e Sassari provvederanno in analogia a quanto è stato disposto nei numeri precedenti a riguardo dei riparti di fanteria di linea e bersaglieri.

30. Il comando della sezione d'artiglieria da fortezza sarà assunto da un ufficiale richiamato dal congedo, esso sarà coadiuvato da un sottufficiale e da un caporale d'artiglieria da fortezza dell'esercito permanente, che saranno all'uopo inviati a Cagliari per cura del comandante del IX corpo d'armata.

Il comandante del distretto militare di Cagliari potrà valersi del comandante locale d'artiglieria per la sorveglianza della istruzione di tale reparto.

Equipaggiamento.

31. Ai richiamati verranno distribuiti gli oggetti di vestiario ed altri indicati dallo specchio che fa seguito alla presente circolare (allegato C) e gli oggetti di armamento, meno le munizioni, stabiliti dagli specchi del *Quaderno delle serie*.

32. Le munizioni saranno fatte distribuire a cura dei comandanti di corpo d'armata che hanno sede nei luoghi di riunione dei reggimenti e battaglioni di milizia mobile o di milizia speciale nelle seguenti proporzioni:

N. 17. cartucce e pallottola con bossolo di ottone per armi M. 1870 e M. 70-87 (7ª 23);

N. 24 cartucce da salve con bossoli di ottone, od allegorito di d'ottone, per armi M. 1870 (7ª 34; 282).

Ai distretti sopradetti dovranno dai singoli reparti essere versati i bossoli separati.

Ai richiamati ascritti alle compagnie alpini di milizia mobile verrà distribuito a cura dei rispettivi reggimenti alpini un ugual numero di cartucce tanto da salve quanto a pallottola.

33. I reggimenti ed i battaglioni di fanteria ed i battaglioni bersaglieri di milizia mobile e della milizia speciale della Sardegna preleveranno dai distretti di formazione i prescritti materiali d'equipaggiamento, meno le tende, i bariletti e le cucine per ufficiali ed avvertendo che:

a) degli oggetti di servizio sanitario saranno prelevati i soli zaini di sanità;

b) non verranno messe in distribuzione le casse da armaiuolo e da vestiario, nè i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio;

c) il numero delle marmitte da prelevarsi dovrà essere in ragione della forza delle compagnie;

d) ai reparti di milizia mobile che interverranno ai campi si distribuiranno tanto le tende, i bariletti e le cucine per ufficiali, quanto i bidoni, questi ultimi in ragione di 12 per compagnia e di 4 per ogni stato maggiore di reggimento.

Le compagnie alpini e quelle d'artiglieria da fortezza preleveranno dai magazzini di battaglione e di brigata i materiali di equipaggiamento indispensabili per il regolare funzionamento dei vari servizi.

34. Agli occorrenti servizi di trasporto si dovrà provvedere con i mezzi esistenti nei presidii in cui verranno raccolti i varii reparti di milizia mobile e della milizia speciale di Sardegna, od eccezionalmente, con carri noleggiati del commercio.

Peraltro i comandanti di corpo d'armata, semprechè lo credano necessario, potranno ordinare il prelevamento dai distretti, che hanno sede nelle località di radunata dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni bersaglieri, del necessario numero di carrette coi relativi finimenti, in ispecie per quei reggimenti e battaglioni che si recheranno ai campi.

I quadrupedi ed i conducenti occorrenti per il traino di tali carrette saranno forniti dalle compagnie treno d'artiglieria o del genio che sono alla dipendenza dei rispettivi comandanti di corpo d'armata.

Istruzione.

Norme direttive.

35. All'istruzione dei reparti di milizia mobile chiamati alle armi sarà dato un indirizzo essenzialmente pratico in modo da trarre il maggior profitto del breve tempo che si ha disponibile.

36. I comandanti di corpo d'armata daranno le disposizioni e norme direttive che meglio crederanno opportune per il buon andamento dell'istruzione.

37. Durante il periodo dell'istruzione, e specialmente nei primi giorni, saranno tenute conferenze teorico-pratiche agli ufficiali e graduati di truppa richiamati dal congedo, affine di metterli in grado di impartire a loro volta l'istruzione ai propri dipendenti.

Agli ufficiali d'artiglieria richiamati dal congedo dovrà essere fatta la ripetizione delle principali istruzioni e segnatamente di quelle sul puntamento e sul tiro.

Istruzioni della truppa.

38. L'istruzione alla truppa di fanteria e bersaglieri si svolgerà principalmente sulle seguenti materie:

Regolamento d'esercizi. — Rapida ripetizione dell'istruzione individuale, e di plotone. — Evoluzioni di compagnia. — Evoluzioni di battaglione e di più battaglioni d'uso più frequente.

Ammaestramento tattico. — Esercitazioni di marcia con applicazione del servizio di sicurezza delle truppe in campagna (sicurezza in marcia e in stazione).

Esercitazioni di combattimento di 1° e 2° grado e ove possibile anche qualcuna di 3° grado.

Istruzione sulle armi. — Nozioni sul fucile Mod. 70/87.

Istruzione sul tiro. — Parti principali dell'istruzione sul tiro ed esecuzione della 2ª o 6ª lezione del tiro individuale.

I zappatori e trombettieri prenderanno parte alle istruzioni principali colle proprie compagnie, ma verranno anche esercitati per quanto possibile nelle loro speciali istruzioni.

39. Le compagnie alpini e la fanteria di linea e i bersaglieri della milizia speciale di Sardegna svilupperanno le stesse istruzioni indicate nei numeri precedenti compatibilmente con il minor tempo, che dovranno rimanere sotto le armi.

Eseguiranno però la 2ª e 6ª lezione di tiro individuale.

40. Le istruzioni da impartirsi alle compagnie di artiglieria da fortezza saranno le seguenti:

Soldati. — Servizio puntamento e principali manopere di forza delle artiglierie di assedio a retrocarica. (Per le compagnie stanziate nelle piazze marittime, queste istruzioni si riferiranno alle artiglierie da costa).

Servizio di batteria. — Costruzione dei materiali di rivestimento. — Caricamento dei proietti e preparazione dei cartocci.

Graduati. — Le stesse istruzioni che pei soldati, più: Costruzione dei paiuoli. Norme per la costruzione e l'armamento delle batterie e sulla pratica esecuzione del tiro.

Ai militari di 2ª categoria le dette istruzioni debbono in genere farsi separatamente, servendosi all'occorrenza di abili istruttori tolti dalle brigate dell'esercito permanente.

41. Alla sezione d'artiglieria da fortezza della milizia speciale di Sardegna, saranno impartite le seguenti istruzioni:

Graduati e soldati. — Istruzioni sulle armi. — Servizio e puntamento dei cannoni da 7 e da 9 da campagna. — Costruzione del materiale di rivestimento. — Lavori in terra.

Manopere di forza elementari (Compatibilmente coi materiali disponibili).

42. Ai militari d'artiglieria da fortezza, che durante la loro permanenza sotto le armi furono impiegati come attendenti o come addetti a servizi fissi, dovranno essere impartite con speciale cura tutte le istruzioni nelle quali essi si mostrano deficienti.

Congedamento.

43. Gli alpini ed i militari di artiglieria da fortezza chiamati alle armi con la presente circolare e con quella N. 92 (2ª categoria della classe 1859) verranno congedati il giorno *11 settembre*.

44. I richiamati della milizia speciale di Sardegna saranno licenziati il *16 settembre*.

45. Finalmente i militari ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri di milizia mobile saranno inviati alle loro case il *21 dello stesso mese*.

46. Gli uomini verranno licenziati dai distretti, dalle sedi dei magazzini alpini e dalle sedi di brigate d'artiglieria da fortezza e mandati direttamente al domicilio precedente od a quello che avessero scelto all'atto del licenziamento.

Pertanto anche i militari di 2ª categoria della classe 1859 ascritti all'artiglieria da fortezza non dovranno ritornare ai distretti cui appartengono.

47. Saranno trattenuti sotto le armi, dopo le date suaccennate, i militari che dovessero scontare punizioni disciplinari.

48. I comandanti di corpo d'armata in base a quanto precede cureranno che i reparti di fanteria di linea e bersaglieri i quali si trovino lontani dalla sede del rispettivo distretto vi siano avviati in tempo per effettuare il congedamento nel detto giorno *21 settembre*.

49. Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei reparti, gli ufficiali superiori, gli aiutanti maggiori, i comandanti di compagnia, i furieri e gli ufficiali di amministrazione, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Note caratteristiche.

50. Per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali della milizia mobile (effettivi o di complemento) e degli ufficiali di complemento dell'esercito permanente valgono le norme contenute nel § 15 dell'allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare.

Per gli ufficiali richiamati in temporaneo servizio dalla posizione ausiliaria sarà compilato il rapporto modello *C* oppure lo specchietto modello *B*.

Rapporti.

51. Ultimate le operazioni relative alla chiamata ed al congedamento della milizia mobile e della milizia speciale di Sardegna, i comandanti di corpo d'armata compileranno una relazione sommaria intorno alla presentazione delle classi chiamate alle armi, alla costituzione delle unità, all'andamento dell'istruzione, alla disciplina e alla gestione amministrativa e contabile rilevando gli inconvenienti che si fossero verificati e proponendo i mezzi che si credessero più opportuni per rimediarvi.

Tale relazione dovrà essere inviata a questo Ministero (segretariato generale) non più tardi del 20 ottobre c. a.

Norme amministrative.

§ 52. Per l'amministrazione dei richiamati, tanto da parte dei distretti quanto da parte dei reggimenti, si osserveranno le disposizioni del regolamento d'amministrazione, salvo in quanto sia disposto diversamente nella presente circolare.

§ 53. I distretti, che per la costituzione delle compagnie bersaglieri formano soltanto plotoni, prenderanno in sussistenza, come è prescritto per i richiamati in genere, i richiamati dei bersaglieri che loro si presentano anche se appartenenti ad altri distretti.

Tutti gli uomini dei plotoni debbono essere mandati a destinazione completamente equipaggiati e, pel tempo che i plotoni rimangono presso le compagnie, saranno da queste considerati come aggregati dei distretti dai quali si sono ricevuti.

§ 54. Per l'amministrazione e la contabilità, la legione d'artiglieria da fortezza della milizia di Sardegna sarà considerata come una compagnia.

§ 55 Per i richiamati della milizia mobile, cioè tanto per le classi chiamate colla presente circolare quanto per gli uomini di 2ª categoria chiamati colla circolare n. 92 del 28 giugno scorso, sarà compilato, sia dai distretti sia dai reggimenti, un solo complessivo *Rendiconto* modello 231.

Degli assegni di viaggio pagati ai richiamati appartenenti all'artiglieria da fortezza i distretti ne chiederanno rimborso ai reggimenti cui gli individui sono effettivi, i quali dovranno pertanto comprendere sul proprio rendiconto anche la corrispondente indennità fissa per la venuta sotto le armi.

Per ragioni di bilancio, in eccezione al disposto del § 323 del regolamento d'amministrazione, per gli ufficiali richiamati dal congedo per la formazione dei reparti della milizia saranno compilati e trasmessi all'ufficio di revisione separati rendiconti M. 232 e verranno quindi presentate anche distinte richieste per gli assegni.

§ 56. Agli ufficiali dei corpi destinati presso i distretti per l'istruzione dei reparti di milizia mobile è dovuto, nel caso che provengano

da altra sede, l'indennità di trasferte per l'andata e pel ritorno, e per le giornate di permanenza fuori del corpo un soprassoldo corrispondente all'indennità d'accantonamento.

Lo stesso trattamento spetta pure agli ufficiali temporaneamente comandati per lo stesso scopo presso i comandi di brigata d'artiglieria da fortezza.

In ogni caso l'anzidetto soprassoldo non è cumulabile coll'indennità di marcia o di accantonamento, che, in determinate condizioni possa spettare all'intero reparto cui gli ufficiali sono assegnati.

Il ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

Fanno seguito alla presente circolare i modelli A e B, dei Manifesti dei comandi dei distretti militari, colle norme per la chiamata delle diverse armi di fanterie, artiglierie ed alpini.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avvisi.

Si rende noto che, a decorrere dal 1° agosto 1889, la tassa per ogni vaglia internazionale non superiore alle lire 25 a destinazione dei Paesi componenti l'Unione postale universale è ridotta da cent. 50 a cent. 25.

NB. — Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

L'Ufficio Internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della via Galveston oltre Chorrillos (Perù). I telegrammi per gli Uffici del Perù al Sud di Chorrillos, e per gli altri Stati o territori dell'America del Sud, si istradano per la via di Pernambuco o per la via Key-West, riscuotendo le tasse relative.

L'Ufficio internazionale medesimo annunzia inoltre l'interruzione della linea fra Moulmein (India) e Bangkok (Siam). Perdurando l'interruzione preannunziata della linea fra Bangkok e Saigon (Cocincina) i telegrammi pel Siam sono inviati per posta da Madrad o Rangoon colla tassa dell'India e la soprattassa postale di lira 1 per telegramma; quelli per la Cocincina ed oltre si continua ad istradarli per Singapore, riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, 20 luglio 1889.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 20 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758, 8
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 49
Vento a mezzodì . . . . . . WSW. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 29°, 9, minimo = 24°, 2,
Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

20 luglio 1889.

Europa pressione alquanto bassa Nord e Valle Padana (758); alquanto elevata Spagna, Russia centrale (764).

Italia, 24 ore: barometro abbassato Nord; pioggie e temporali Italia superiore; venti abbastanza forti intorno terzo quadrante Centro Stamane cielo nuvoloso, ed in qualche stazione piovoso; sereno estremo Sud-Est Venti freschi intorno Sud. Barometro 758 Nord a 761 Sud. Mare agitato costa toscana.

Probabilità: venti freschi settentrionali Nord, meridionali Sud; cielo vario temporali Nord Centro.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 21 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760, 5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 35
Vento a mezzodì . . . . . calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 30°, 8, minimo = 18°, 9,

21 luglio 1889.

Europa depressione Colonia (755); pressione bassa Nord-Ovest; Calais 756; alquanto elevata Sud-Ovest e Nord-Ovest; San Fernando 756.

Italia 24 ore: barometro alzato meno estremo Sud; pioggerelle temporali penisola con venti abbastanza forti specialmente quarto quadrante Stamane cielo generalmente sereno; venti freschi forti intorno quarto quadrante Sud; barometro 759 Lecce; 761 Venezia, Napoli, Catania; 763 Sardegna. Mare agitato coste adriatiche meridionali.

Probabilità: venti freschi intorno ponente; cielo generalmente sereno; qualche temporale versante Adriatico.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 21 — Alcune cannoniere che rimontavano il Nilo, in ricognizione, sorpresero 200 dervisci e ne uccisero alcuni.

Quattromila dervisci, provenienti da Sarras, si avanzano lungo la riva occidentale per rinforzare Wadelnjumi.

ATENE, 21. — Secondo notizie dall'isola di Candia la rivoluzione vi sarebbe imminente. I contadini musulmani affluiscono verso le città del litorale Nella provincia di Rhetymo i cristiani abbruciarono un villaggio musulmano. Nella provincia d'Episcopi i cristiani impediscono l'emigrazione dei musulmani verso le città.

Tre musulmani ed un cristiano rimasero uccisi.

I candiotti considerano come incoraggiante il recente discorso di lord Salisbury.

COSTANTINOPOLI, 21. — La Porta ha deciso di portare a 10,000 uomini l'esercito dell'isola di Candia.

SOFIA, 21. — Il principe Ferdinando di Bulgaria è qui ritornato stamattina.

SAN VINCENZO, 20. — Proveniente da Malaga, Valenza, Barcellona e Genova, proseguì ieri per il Plata l'*Adria*, della N. G. I.

PARIGI, 21. — Boulanger, Dillon e Rochefort indirizzarono agli elettori un manifesto nel quale dicono:

« Non ci siamo degnati di rispondere alle calunnie ordite contro di noi fra i ministri concussionari e il disonorato procuratore generale della Repubblica. Non abbiamo voluto avere l'apparenza di accettare una parte nella commedia I fatti giustificano la nostra astensione. L'Alta Corte di Giustizia e il Governo cercarono strappare ad onorevoli ufficiali denunzie menzognere contro un loro antico capo. Respinti da questa parte s'indirizzarono a gente pregiudicata di fronte alla giustizia onde ottenere false deposizioni, che pagarono col denaro dei contribuenti. Il disgusto pubblico ha condannato quei malfattori, che la giustizia del paese raggiungerà; ma ne risulta frattanto che non poterono rilevare assolutamente nulla contro di noi. Da voi, che costituiamo nostri giudici, attendiamo con fiducia la sentenza che presto pronuncierete. *Viva la Francia rigenerata! Viva la Repubblica onesta!* »

SZEGEDINO, 21. — In seguito alla grande vincita al lotto fatta da Farkas furono arrestate la signora Telkesy e sua figlia. Esse furono condotte a Temesvar e confessarono ogni cosa.

Una perquisizione fatta alle Telkesy fornì le prove confutabili della colpabilità di Farkas.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1a grida	1 luglio 89	—	—		— —			94 55	per f. corr.
» 2a »	—	—	—	94 45	94 45			— —	
detta 3 0/0 1a grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
» 2a »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			97 60	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0/0 1a Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			470 —	
» 4 0/0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione	»	500	500		— —			469 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			467 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			481 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			712 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			600 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			2000 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			[illegible] —4	
» » Generale	»	500	250		— —			614 —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			774 —6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			301 —7	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			520 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			505 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			720 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1324 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1190 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1665 —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			326 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —			711 11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			286 »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			246 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			160 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			410 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno!

19 luglio 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 587
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 417
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . » 62 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 65
	Parigi	Chèques	»	»	100 85
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 21
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.